



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 221 del 20-12-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA NOTIFICATO CON PROT. 36238 DEL 24/07/2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (RIF. DUP 1.2.1 PIAO 1.2.1_0004)

In continuazione di seduta ed alla continua presenza dei componenti della Giunta:

Cognome e Nome	Carica	Stato
ROMITI GABRIELE	Sindaco	Assente
MEARELLI PATRIZIO	Vicesindaco	Presente
NICCOLAI SIMONE	Assessore	Presente in audio conferenza
MICHELACCI MARIAVITTORIA	Assessore	Presente
TURETTI ANNAMARIA	Assessore	Presente in audio conferenza
SCARNATO TOMMASO	Assessore	Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione così come depositata e che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto, invita il proponente relatore, previa presentazione tecnica del Segretario Comunale, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATO il dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone ai voti la proposta con le seguenti risultanze: voti favorevoli **unanimi** espressi nei modi e forme di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo esecutivo ex art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti *per relationem* citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega per far parte integrante del presente verbale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

DI DICHIARARE, con separata, *unanime e conforme* votazione, resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Vicesindaco
PATRIZIO MEARELLI

Il Segretario Comunale
LUIGI GUERRERA

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. **355** del **14-12-2023**

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA NOTIFICATO CON PROT. 36238 DEL 24/07/2023 - AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (RIF. DUP 1.2.1 PIAO 1.2.1_0004)

IL VICE SINDACO

PREMESSO:

- che la società "EREDI DI PACCAGNINI L. SNC DI PACCAGNINI GIACOMO E C.", assistita dall'Avv. Livia Frare e dall'Avv. Massimo Chiossi del Foro di Pistoia, ha promosso ricorso avanti al TAR Toscana contro il Comune di Quarrata, notificato all'Amministrazione con nota prot.51268 del 23/10/2023, chiedendo l'annullamento del provvedimento datato 24.07.2023 prot. 36238/2023 avente ad oggetto "Dichiarazione di inefficacia e divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi della SCIA rubricata al numero 0504.23 per l'esecuzione di opere nel Comune di Quarrata relative a: ristrutturazione edilizia e cambio della destinazione d'uso da nido d'infanzia a civile abitazione in Quarrata, Via Cino da Pistoia 38-40" nella parte in cui impone alla ricorrente il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché di ogni altro atto connesso, precedente e successivo, se lesivo, anche se incognito;

CONSIDERATO:

- il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia privata ed Abusivismo, competente per il procedimento impugnato, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio con relazione tecnica del prot. n. 52861 del 31/10/23;

- occorre affidare ad un legale l'attività di assistenza e difesa in giudizio del Comune di Quarrata;

- la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente, caratterizzato dalla massiva riservatezza;

- il siffatto rapporto intuitu personae fra l'avvocato e il cliente è caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato e rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale così come richiesto dal Responsabile Servizio del Servizio Urbanistica – Edilizia privata ed Abusivismo;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito, demandando al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dell'impegno di spesa mediante proprio successivo provvedimento;

RITENUTO necessario procedere quindi a conferire il relativo mandato con le più ampie facoltà di legge, ivi comprese la possibilità di presentare memorie, chiamate di terzi in giudizio, domande riconvenzionali e quant'altro;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il PIAO e il PEG 2023/2025;

VISTI gli artt. 6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale e ritenuta la competenza della Giunta Comunale in ordine alla decisione circa la resistenza o azione in giudizio e la competenza del Sindaco per la rappresentanza legale dell'ente in merito;

PROPONE

- 1) di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere avverso il ricorso avanti al TAR Toscana contro il Comune di Quarrata, notificato all'Amministrazione con nota prot. 51268 del 23/10/2023;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico a rappresentare il Comune e a resistere in giudizio incaricando un legale esterno, stante la mancanza di avvocatura interna, al quale verrà rilasciato il necessario mandato con le più ampie facoltà di legge, come meglio specificato in premessa;
- 3) di autorizzare la spesa massima di euro 2.000,00, al lordo degli oneri di legge, per il conferimento dell'incarico, salvo integrazioni che dovessero necessitare;
- 4) di autorizzare il Sindaco pro-tempore a conferire il mandato e a sottoscrivere la relativa procura;
- 5) di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la dott.ssa Danila Bandaccari Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.